IL MERCATO MOBILIARE

Il sistema finanziario è un insieme organizzato e complesso di mercati, intermediari e strumenti finanziari; attraverso cui si svolge l'attività di produzione ed offerta di prodotti finanziari. Le

Le funzioni principali svolte:

1- Regolamento monetario degli scambi.
2- Trasferimento delle risorse finanziarie dalle unità in surplus a quelle in deficit.
3- Trasferimento e gestione dei rischi associati all'attività finanziaria.

master COPY

Intermediari Finanziari

Sono soggetti giuridici o fisici abilitati e specializzati nel trasferimento di mezzi finanziari da soggetti in surplus a soggetti in deficit.

Fanno da tramite tra questi due soggetti così da eliminare o quanto meno ridurre le possibili asimmetrie informative che ostacolano l'incontro diretto tra domanda ed offerta di capitali.

La sua attività può non limitarsi alla sola intermediazione tra i due soggetti, ma posso attuare delle trasformazioni le quali riguardano fattori come la scadenza, la valuta, il tasso di rischio.

Ne deriva che le esigenze diverse dei risparmiatori portano ad una diversificazione delle offerte da parte degli intermediari finanziari, nella produzione di strumenti come forma di provvista e di investimento di fondi, la negoziazione di strumenti finanziari in conto proprio o per conto dei clienti, e la consulenza in tema di investimenti finanziari.

Surplus: I soggetti in surplus sono coloro che dispongono di un avanzo finanziario.

Deficit: I soggetti in deficit hanno un saldo finanziario negativo, perciò necessitano di capitali.

Tipologie di Intermediari

Int. Creditizi: Si caratterizzano per la funzione creditizia dal lato dell'attivo, con elementi di personalità quindi non trasferibilità dei rapporti in essere, ed emettono forme di debito.

Int. Mobiliari: Svolgono prevalentemente l'attività di negoziazione, collocamento, gestione e consulenza aventi per oggetto strumenti finanziari.

a) Int. Mobiliari in senso stretto solo coloro che sono abilitati allo svolgimento di servizi di investimento.
b) Int. Mobiliari abilitati alla gestione collettiva del risparmio, si caratterizzano per una gestione delegata "in monte", essa è un'altra tipologia di servizio di investimento e richiede la sua autorizzazione specifica.

Int. Assicurativi: Si caratterizzano per la gestione dei rischi puri, e per un circuito finanziario che prevede che l'incasso dei premi preceda il pagamento di capitali assicurativi.

Strumenti Finanziari

Generalmente sono i diversi contratti aventi per oggetto una prestazione finanziaria, essi possono essere classificati in base a specifici profili contrattuali "Diritto incorporato".

Negoziabili: Cioè trasferibili a creditori diversi da quello originario.

Non Negoziabili: Basati necessariamente sul rapporto contrattuale tra le parti, durata fino a scadenza.

Liquidità: Possibilità di convertire lo strumento finanziario in moneta corrente senza ritardi temporali e senza perdite in conto capitale. (negoziabilità, scadenza contrattuale).

1. Strumenti di Partecipazione, diritto di proprietà (Azioni)
2. Strumenti di Credito, concessione di fondi con impegno di rimborso a scadenza.
3. Impegno negoziazione a termine futuro, oppure subordinata al verificarsi di date condizioni successive di prezzo (Futures, Options).

Mercato Finanziario

Il mercato finanziario è il luogo dove vengo scambiati gli strumenti finanziari tra soggetti in surplus e soggetti in deficit messi in contatto dagli intermediari finanziari.

Le tipologie di mercati variano in base alle loro caratteristiche e agli strumenti scambiati all'interno:

Principio funzionale

Mercato Primario: Sede della prima emissione dei titoli sono convolti emittenti e primi investitori, il prezzo è un segnale informativo per l'intero mercato, per gli emittenti è un canale di finanziamento.

Mercato Secondario: Vi sono strumenti precedentemente emessi, funzione di rendere trasferibili attività finanziare già in precedenza collocate in modo da aumentare la liquidità (un buon mercato secondario aiuta il classamento del mercato primario).

Trasferibilità

Mercato Creditizio: Le relazioni tra le parti saranno fortemente personalizzate perciò si ritiene che la durata sia protratta fino alla scadenza contrattuale, difficile negoziabilità

Mercato Mobiliare: Maggiore carattere impersonale racchiudendo però all'interno tutte le forme contrattuali di un contratto tra le parti, si ha una negoziabilità maggiore grazie alla impersonalità del contratto stesso.

Temporale

Mercato Monetario: Si fa riferimento ad attività finanziarie di breve e brevissimo periodo (entro 12 mesi) caratterizzate da basso rischio ed alta liquidità, le banche hanno un ruolo di veicolo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria.

Mercato dei Capitali: si fa riferimento ad attività di medio-lungo termine (superiori ai 12 mesi) nella duplice veste di capitali di credito e capitali di rischio, attuati per esigenza di investimento o di finanziamento, essi sono scambi a protratta o indeterminata scadenza.

a) Mercato dei mutui: Contratto medio-lungo termine di tipo creditizio, esercitata solo da intermediari creditizi non si ha la trasferibilità dei contratti.
b) Mercato mobiliare di capitali: Lungo termine
- Funzione di finanziamento: l'emittente reperisce fondi.
- Funzione di Pricing: determinazione del rendimento atteso per ogni titolo
- Riduzione dei costi: la centralità del mercato in cui si opera favorisce una maggiore efficienza.

master COPY

Mercato Mobiliare

Può essere definito come il segmento del mercato dei capitali nel quale vengono eseguite tutte le operazioni aventi per oggetto strumenti finanziari quali, tipicamente, valori mobiliari, così chiamati per la loro attitudine a circolare facilmente tra gli operatori essendo dotati di un elevato grado di trasferibilità.

In generale le transazioni che avvengono nel mercato mobiliare possono avere come oggetto titoli di debito/credito, come obbligazioni, partecipazioni di fondi, azioni e strumenti derivati.

Funzioni/strumenti

- Funzione di finanziamento, l'emissione ed il collocamento dei titoli nel mercato primario corrispondono ad una provvista di fondi per il soggetto emittente.
- Funzione di "pricing" dei titoli, determinazione implicita del rendimento atteso per ogni titolo.
- Funzione di liquidità dei titoli, i titoli negoziati danno luogo ad un sistema di scambi alimentato dalle scelte di investimento/disinvestimento degli operatori.
- Funzione di riduzione dei costi di transazione, maggiore organizzazione dei mercati per la massima efficienza possibile.

Il mercato mobiliare assolve quindi il compito della mobilizzazione e liquidabilità degli strumenti finanziari, effettuando il collocamento di titoli di debito e/o di capitale, fornendo al contempo agli investitori valide alternative di impiego del proprio risparmio.

Mercati

Mercati Cash: strumenti finanziari che prevedono lo scambio tra titoli e denaro.

Mercati Derivati: Hanno come oggetto contratti che "derivano" da quelli base, presupponendo la circolazione e la negoziazione.

Mercati Dettaglio / Ingrosso: Entità delle transazioni che avvengono sul mercato, possono variare le procedure di negoziazione.

Mercato Fisici / Telematici: In precedenza era un luogo fisico dove si riunivano per operare sui mercati, ad oggi gli scambi avvengono per via telematica, dove, le varie notizie dei prezzi, gli ordini in acquisto e vendita e l'entità delle quantità scambiate sono conoscibili all'interno del sistema telematico.

Mercati ad Asta: Modalità di formazione del prezzo "pricing", i flussi di ordini in acquisto e vendita vengono incrociati sulla base di date priorità di prezzo e di tempo indicati dagli operatori stessi (over driven).

Mercati "Market Making": Il processo di "pricing" è veicolato da intermediari che operano come in conto proprio (dealers), cioè l'intermediario autorizzato espone le quantità a cui è disposto a vendere o a comprare e gli operatori possono concludere lo scambio direttamente con il market maker.

Mercati Regolamentati / Non Regolamentati: I primi sono sottoposti ad una disciplina ben definita e possono essere gestiti da una sola società con diritto di attività esclusivo, mentre i secondi sono regolati da norme generali che indica caratteri di organizzazione minima e non comporta però la qualifica professionale degli intermediari.

Mercati Pubblici / Privati: Si definisce l'assetto istituzionale del mercato, la modalità di mercato privato è da intendere un mercato molto liberale "mercato-impresa" tende ad escludere l'intervento di regolamentazione da parte dello stato è un modello tipicamente anglosassone.

Mentre il termine pubblico è da intendere come un mercato fortemente regolamentato dallo stato, volto alla tutela degli operatori e dei risparmiatori.

In Italia viene adottato una forma ponderata dei due tipi di mercati, visto che nessuna delle due forme prevale ed entrambe sono difficilmente attuabili in modo separato, molto dipenderà dalle tradizioni economiche finanziarie.

master COPY

Evoluzione Legislativa

Cod. di Commercio del 1865: Questo codice è il primo fondamento su cui si baserà la Borsa Valori, e si attua con il recepimento del modello francese di Borsa Valori cioè una organizzazione di tipo pubblicistico delle Borse di commercio.

Gli agenti di cambio dovevano agire in nome proprio e per conto terzi (Broker), non potevano operare in conto proprio (Dealer), la loro figura era di pubblici ufficiali nominati con decreto reale.

La vigilanza su di essi era affidata alle Camere di Commercio, organismi solo formalmente pubblici.

Si sviluppò sin da subito una collusione tra chi doveva vigilare e gli agenti di cambio ed incise negativamente sul futuro della borsa valori.

master COPY

Cod. di Commercio del 1882: Ci fu un allontanamento dall'impostazione pubblicistica francese, avvicinandosi al modello anglosassone.

Gli agenti di cambio potevano operare in conto proprio oltre che per conto terzi, rispettando dei requisiti di moralità e onorabilità, ma non fu introdotto nessun requisito patrimoniale.

I controlli del mercato erano affidati alla Camera di Commercio ed al neonato Sindacato di Borsa, enti però troppo deboli per la portata nazionale.

Le scelte favorirono uno sviluppo della Borsa Italiana ma gravò molto la scelta di non imporre dei requisiti patrimoniali per gli agenti di cambio, motivo per cui nel 1907 si generò una grave crisi borsistica.

Legge 23 marzo 1913 n.272: Prima legge regolante la Borsa Valori, norma base per i decenni successivi.

Nasce come Borsa Valori e Borsa Merci e venne riaffermato il carattere pubblicistico dell'organizzazione del mercato.

Agli agenti di cambio era riservato l'esercizio dell'attività di negoziazione all'asta di borsa, ed erano previsti dei requisiti circa l'età, titolo di studio, immunità penale, moralità e cosa più importante versamento di un deposito cauzionale.

A maggior tutela contro le collusioni chiunque ricoprisse un ruolo di importanza come direttore, procuratore o soci rilevanti di banca, non poteva ottenere l'iscrizione agli agenti di cambio.

Venne posto il Governo in posizione sovraordinata rispetto agli organi locali di controllo (Camera di Commercio e Sindacato di Borsa).

Legge 7 marzo 1925 n.222: Irreversibile separazione tra Borsa Valori e Borsa Merci.

Pochi anni dopo la crisi della borsa di New York del 1929 portò l'intero mercato mobiliare in una profonda crisi finanziaria e generò una sfiducia da parte dei risparmiatori nell'intero sistema.

Legge 7 giugno 1974 n.216: Venne istituita la CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Rispose all'esigenza della trasparenza delle società e del mercato borsistico, quindi svolge un'attività di controllo delle società emittenti titoli quotati e dell'attività svolta nei mercati di borsa.

Con queste modifiche si allarga la tutela dei rapporti in ottica trilaterale tra società, socio e mercato esso inteso come l'espressione degli interessi tra le parti.

Legge 23 febbraio 1977 n.49: Nasce il secondo mercato regolamentato italiano, esso costituisce un mercato di prova per quei titoli che non avevano ancora i requisiti per l'ammissione alla quotazione di Borsa, e da utilizzare per il declassamento delle società che avevano perso i requisiti minimi per la quotazione di Borsa.

Legge 23 marzo 1983 n.77: Viene dettata una disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e viene introdotto formalmente anche nel nostro Paese il primo investitore istituzionale rappresentato dal fondo comune di investimento mobiliare aperto.